

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

La Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" Comando Provinciale di L'Aquila con sede legale in _____ C.F. _____ rappresentato dal Comandante _____ nato a _____ il _____ C.F. _____

e

il Comune di Montereale (AQ) rappresentato dal Sindaco Massimiliano Giorgi C.F. 00096510664.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 30/09/2019, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comune denominato COMODANTE, concede in Comodato alla Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" Comando Provinciale di L'Aquila, denominato COMODATARIO, che accetta, l'uso dei locali posti nell'immobile sito in Montereale Via dello Zaffo s.n.c. e S.S.. 260 Picente s.n.c. Foglio 71 particella 1473 sub 1 come da planimetria (All. "A"), parte integrante e sostanziale della presente scrittura;

2) La Concessione avverrà a titolo gratuito e si conviene che abbia durata pari al tempo strettamente necessario alla ricostruzione della Stazione dei Carabinieri di Montereale, con l'obbligo della riconsegna al termine nello stato di fatto in cui l'immobile si trova, ad eccezione delle migliorie che, previo assenso del comodante, il comodatario potrà apportare, peraltro senza pretesa alcuna di rimborso o di prerogativa; la gratuità della concessione è prevista dall'art. 1 comma 439 della L. 311/2004, come modificato dal comma 2 bis dell'art. 3 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito e modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, prevede la possibilità per gli enti locali di concedere alle amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà; allorchè la concessione avvenga antecedentemente al rogito notarile della donazione la Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" Comando provinciale di L'Aquila assumerà, per l'utilizzo, il pieno possesso del bene sotto la propria responsabilità;

3) il COMODATARIO si obbliga ad utilizzare il succitato immobile allo scopo di realizzarne la sede del Comando Stazione Carabinieri e Carabinieri Forestale, nella quale poter svolgere le proprie funzioni istituzionali, direttamente sul territorio comunale ed in favore della popolazione del Comune di Montereale e del circondario, impegnandosi a non servirsene per altri scopi, né a concedere a terzi l'uso (artt. 1803 e 1804) tutto ciò a titolo di "Onere" in favore del comodante;

4) Il COMODATARIO si impegna a custodire la cosa con diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 C.C.) ed è responsabile del deterioramento della stessa (art. 1805 C.C.);

5) Il COMODATARIO si obbliga a sostenere le spese necessarie per servirsi della cosa, senza diritto ad alcun rimborso, avendo però diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti (art. 1804 C.C.);

6) Per ogni altra questione o controversia si applicano le norme del Codice Civile disciplinanti il contratto di comodato.

7) IL COMODATARIO si impegna ad intestarsi le utenze entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;

8) le spese di bollo sono a carico del COMODATARIO, mentre il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Montereale, _____

Il Sindaco

Il Comandante